

**REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262**

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 21-2-2023

Capo VIII

**((Scioglimento e liquidazione delle società di capitali))**

Art. 2495.

(Cancellazione della società').

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società' dal registro delle imprese ((, salvo quanto disposto dal secondo comma)).

**((Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società' qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere)).**

Ferma restando l'estinzione della società', dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti

dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.